

RELAZIONE del SINDACO UNICO al SECONDO BILANCIO INTERMEDIO di LIQUIDAZIONE del BILANCIO DI ESERCIZIO chiuso al 31 DICEMBRE 2020 redatta ai sensi degli artt. 2429, comma 2, e 2477 c.c.

All'assemblea dei soci della società "Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione" con sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile n. 18.

Premessa

Il Sindaco Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2020, incaricato della revisione legale del secondo esercizio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti c.c., sia quelle previste dall'art. 2477 c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

La presente relazione è resa dal Sindaco Unico e redatta in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della convocazione dell'assemblea di approvazione del secondo bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2020.

Il Liquidatore, in qualità di organo amministrativo della società, ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 31/03/2021, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

- Progetto di Bilancio, completo di Nota Integrativa e Rendiconto finanziario;
- Relazione sulla Gestione.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio della società "Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione" chiuso al 31/12/2020 redatto ai sensi dell'art. 2490 del Codice Civile, che rappresenta il secondo bilancio intermedio di liquidazione, rispetto al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 del Codice Civile.

A mio giudizio il secondo bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alla norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi a base del giudizio

Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il secondo bilancio intermedio di liquidazione sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel secondo bilancio intermedio di liquidazione, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Liquidatore.

Richiamo d'informativa

Ad integrazione di quanto sopra, poiché per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio ed esistono incertezze in relazione all'insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali sopravvenienze, nello svolgimento dell'incarico ho fatto riferimento ai criteri di redazione adottati dal Liquidatore nelle circostanze ed illustrati nella Nota integrativa.

In merito alle potenziali incertezze, richiamo l'attenzione sul paragrafo "Principi di redazione" di cui all'art. 2423 e seguenti del c.c., contenuto nella Nota Integrativa nel quale, nell'illustrare i principi adottati nella

redazione del secondo bilancio intermedio di liquidazione precisa inoltre: *“Relativamente alle incertezze correlate a tale attività, si specifica che alla data di riferimento del bilancio non sono del tutto esaurite le garanzie che sono state concesse a beneficio della controllata Acque Bresciane in base agli accordi concordati anche con gli altri soci che hanno partecipato all’operazione e per cui è iscritto in bilancio un fondo rischi e oneri pari a 2.685 mila euro al 31 dicembre 2020. Non sono emerse, fin ad ora, insussistenze del patrimonio di conferimento ulteriori non già iscritte negli oneri della società conferente”*.

Più in particolare il Liquidatore, in merito alle potenziali incertezze per le garanzie rilasciate, nella Relazione sulla Gestione così precisa: *“Alla data di riferimento del bilancio non sono considerate del tutto esaurite le garanzie che sono state a beneficio della controllata Acque Bresciane. Pende sul giudizio della fine della loro efficacia il contenzioso in essere tra la stessa e il socio Garda Uno che ha contestato, in parte, i criteri di valorizzazione del conferimento. E’ apparso prudentiale, pertanto, attendere l’esito in sede giudiziale della controversia per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione del fondo rischi ed oneri iscritto nello stato patrimoniale”*.

Il giudizio non è espresso con rilievi in relazione agli aspetti sopra evidenziati.

Altri aspetti

L’attività di revisione contabile, oltre che a rivolgersi alle operazioni connesse allo stato di liquidazione della società, si è svolta nel contesto delle limitazioni conseguenti alla diffusione del COVID19. In seguito a tali oggettive condizioni sono state adottate modalità differenti per interfacciarsi con i referenti aziendali per la raccolta delle evidenze probative, attraverso l’uso prevalente di documentazione in formato elettronico trasmessi con strumenti di comunicazione a distanza.

Responsabilità del liquidatore e del sindaco unico per il bilancio d’esercizio

Il liquidatore è responsabile per la redazione del secondo bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il secondo bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre, ho:

- identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del secondo bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il secondo bilancio intermedio di liquidazione rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Per il giudizio relativo al primo bilancio intermedio di liquidazione dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore, EY S.pA, in data 26 maggio 2020.

Relazione su altre disposizioni di legge

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera e), del D.Lgs. 39/2010

Il Liquidatore di Acque Ovest Bresciano Due Srl in liquidazione è responsabile per la predisposizione della Relazione sulla Gestione della società al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo secondo bilancio intermedio di liquidazione e la sua conformità alle norme di legge.

Al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione ho svolto le procedure previste sulla sua conformità nonché al fine di rilasciare dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio la Relazione sulla Gestione è coerente con lo stato di liquidazione della società e con il secondo bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alla legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Dalla data di nomina del 10 giugno 2020 quale Sindaco Unico, ed in precedenza quale componente del Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, valutando l'impegno e il tempo richiestomi per un corretto svolgimento dell'incarico.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

In via preliminare ricordo che in data 28/04/2017 la società conferì il ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio idrico integrato (unica attività svolta da AOB2 Srl) nella società al tempo collegata ed oggi controllata "Acque Bresciane S.r.l.". A seguito di tale conferimento la società è risultata inattiva.

L'assemblea dei soci del 07/12/2018 manifestò l'intenzione di sciogliere anticipatamente la società e deliberarne la liquidazione volontaria. Tale intenzione si concretizzò in data 08/02/2019 con l'effettivo scioglimento e messa in liquidazione della società, conseguente alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci assunta con atto del Notaio Gabriele Bezzi, repertorio n. 4334 e raccolta n. 2402. Il verbale di assemblea straordinaria per lo scioglimento con messa in liquidazione della società fu depositato in Camera di Commercio in data 21/02/2019 ed iscritto al Registro delle Imprese in data 22/02/2019.

La liquidazione della società AOB2 Srl ha pertanto prodotto i suoi effetti a decorrere dal 22/02/2019.

Conclusa la premessa, si informa che l'impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC e ad oggi vigenti.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Si dichiara di avere una consolidata conoscenza della società dapprima come componente del Collegio Sindacale ed oggi da sindaco unico, per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

Anche considerando le dimensioni e le problematiche dell'azienda, la fase di pianificazione dell'attività di vigilanza - nella quale si valutano i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo di quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

Con riferimento all'esercizio 2020, in cui si sono esplicitati gli effetti del secondo esercizio intermedio di liquidazione, tenuto conto del fatto che la società è stata posta in liquidazione e che a seguito del conferimento del ramo d'azienda la società non ha più personale dipendente già dall'esercizio 2017 è ragionevole affermare quanto segue:

- la società non svolge alcuna attività, se non gli atti propri della fase di liquidazione, necessari ad una pronta conclusione della stessa;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio precedente;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono mutate; al 31/12/2020 e per tutto l'esercizio 2020 la società non ha avuto personale alle dipendenze;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dalle risultanze dei valori espressi nel conto economico dell'ultimo esercizio.

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell'esercizio sociale;
- l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 5, c.c.;
- l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Sotto il profilo temporale, fino alla data di nomina del sindaco unico da parte dell'assemblea soci del 10 giugno 2020, le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato la frazione di esercizio 2020 e della vigilanza dello stesso periodo sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. I verbali successivi al 10 giugno 2020 attengono al solo sindaco unico.

Attività svolta

Nel corso dell'incarico e per quanto rientra nell'ambito delle mie attribuzioni, ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Liquidatore, in relazione alle quali, e sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Durante le verifiche periodiche ho preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, con particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.

L'attività è stata unicamente rivolta al compimento degli atti necessari alla fase di liquidazione della società. Si sono anche avuti confronti con i responsabili delle funzioni aziendali ancora in essere, sia per quanto

riguarda gli aspetti amministrativi che quelli tecnici ed operativi ed i riscontri avuti hanno fornito esito positivo.

Con azioni collegiali e successivamente, da sindaco unico, con azioni individuali si è periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa, considerando le esigenze minime postulate dall'andamento della liquidazione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura, rappresentate dal Liquidatore e dal personale in staff si sono ispirati alla reciproca collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Sindaco Unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una buona conoscenza delle problematiche aziendali.

Le informazioni necessarie all'attività di vigilanza, sono state fornite, oltre che dal Liquidatore, anche dai citati responsabili delle funzioni aziendali, il tutto sia in occasione delle riunioni programmate, sia tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il sindaco unico può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dal Liquidatore sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di liquidazione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il Collegio sindacale e il sindaco unico non hanno rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è il secondo bilancio intermedio di liquidazione. Lo stesso è stato approvato dall'organo di amministrazione in data 31/03/2021 e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- il Liquidatore ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- tali documenti sono stati consegnati al sindaco unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.;
- la revisione legale dal 10 giugno 2020 è affidata al sindaco unico come espresso nella prima parte della presente relazione unitaria, precisando, in ogni caso, che nel corso dell'esercizio 2020 alla società di

revisione prima ed al sindaco unico poi, non sono stati assegnati ulteriori incarichi retribuiti in aggiunta all'incarico principale di revisione legale dei conti.

Sul progetto di bilancio del secondo bilancio intermedio di liquidazione vengono fornite, ancora, le seguenti ulteriori informazioni:

- I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non sono modificati rispetto all'esercizio precedente, in quanto anche l'attuale bilancio risulta redatto secondo i criteri di liquidazione di cui all'OIC 5;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- il Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- si è verificato, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5 c.c., che ai punti B) I - 1) e B) I - 2) dell'attivo dello stato patrimoniale non risulta iscritto alcun importo;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. si rileva che non risulta iscritto alcun importo alla voce "avviamento";
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c. in quanto al 31/12/2020 non risultano iscritti a bilancio né strumenti finanziari derivati, né immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in società controllate;

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dal Liquidatore relativo al secondo esercizio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2020, risulta essere positivo per euro 2.377.249,46.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il sottoscritto sindaco unico propone ai soci di approvare il secondo bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dal Liquidatore.

Il sindaco concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dal Liquidatore in nota integrativa.

Rovato, 19 aprile 2021

Il Sindaco Unico
Orietta Truffelli

